

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta di legge in oggetto si interviene per modificare l'articolo 159 bis (Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica) della l.r. 86/2016, il cui comma 1 dispone la sospensione dei corsi di formazione e degli esami per abilitarsi all'esercizio della professione di guida turistica.

Tale disposizione transitoria origina dal fatto che in materia di guida turistica lo Stato non ha ancora disciplinato il relativo profilo professionale e i requisiti e i titoli per l'accesso alla professione che – riguardando la materia di “professioni”, ai sensi dell'art.117 comma 3 della Costituzione – costituiscono principi fondamentali, la cui determinazione è necessariamente appannaggio del legislatore statale, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 271/2009)

Lo Stato si è limitato a stabilire con l'articolo 3 comma 1 della legge n. 97 del 6 agosto 2013 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013” che “L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale.”

L'articolo 159 bis comma 1 dispone pertanto che la sospensione operi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale e dei relativi requisiti di accesso; ma stabilisce altresì la data del 31 dicembre 2020 quale termine ultimo della sospensione medesima, a prescindere dalla perdurante carenza di tale definizione da parte dello Stato. L'intento del legislatore regionale è stato di trovare un ragionevole bilanciamento tra due opposti principi: il rispetto da parte della Regione della ripartizione costituzionale delle competenze legislative e il diritto del cittadino all'accesso ad una professione per la quale l'ordinamento regionale contempla una propria disciplina, seppure posta in essere in conformità alla previgente cornice normativa statale. Va anche considerato che, al momento dell'approvazione da parte del legislatore regionale della norma in questione, si avevano buoni motivi per ritenere che entro tale data lo Stato sarebbe intervenuto a disciplinare gli aspetti di propria competenza.

Nel contempo è però intervenuto il Consiglio di Stato con una sentenza - n. 5213 del 26 agosto 2020 - che affronta proprio la questione della perdurante carenza in materia dell'intervento legislativo da parte dello Stato. Il supremo giudice amministrativo ha sancito che dal momento che lo Stato è intervenuto con l'articolo 3 della legge 97/2013 stabilendo che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, discende un complessivo assetto che esclude la competenza legislativa regionale in materia di abilitazione alla professione di guida turistica, senza che possa validamente opporsi la condizione di inerzia del legislatore statale.

Dal momento che il supremo giudice amministrativo ha stabilito un principio inequivocabile che conduce a dichiarare illegittime le abilitazioni a guida turistica che le Regioni dovessero concedere, occorre intervenire con urgenza per modificare il comma 1 dell'articolo 159 bis della l.r. 86/2016, espungendo dal testo il termine temporale del 31 dicembre 2020.

La modifica del comma 2 dell'articolo in commento è necessitata dal fatto che la disposizione vigente prevede che, nonostante la sospensione degli esami abilitativi per guida turistica, le guide turistiche già abilitate possano comunque sostenere l'esame integrativo per abilitarsi ad un'ulteriore lingua straniera, ai sensi dell'articolo 109.

Ma il richiamato articolo 109 dispone che l'esame integrativo sia svolto “*nell'ambito degli esami finali dei corsi*” di formazione per guida turistica, prevedendo che in tal caso la commissione d'esame sia integrata con esperti nella lingua straniera richiesta.

L'esame integrativo non ha oggi più possibilità di essere svolto, dato che si sono concluse le sessioni di esame per guida turistica che le agenzie formative potevano continuare a svolgere in quanto legittimate dal comma 3 dell'articolo in commento.

Le stesse agenzie formative non possono organizzare per conto della Regione sessioni di esame per le sole lingue straniere, in quanto gli esami che possono effettuare “per conto” sono solo quelli in esito ai corsi di formazione riconosciuti per attestati di qualifica professionale.

Occorre pertanto modificare la previsione del comma in questione, sostituendo l’esame integrativo con l’attestazione della conoscenza della lingua e rinviando ad una deliberazione della Giunta regionale la specificazione del livello di conoscenza richiesto (sulla falsariga di quanto già previsto per l’accompagnatore turistico).

La proposta contiene altresì un articolo che ne dispone l'entrata in vigore anticipata, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di sospensione contenuto nell'articolo 159 bis, comma 1 sopra citato

#### Esame dell’articolato:

**Articolo 1** *(Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica. Modifiche dell'articolo 159 bis della l.r. 86/2016)*

Al comma 1 si espunge dal testo il termine temporale del 31 dicembre 2020.

Al comma 2 si modifica, con riferimento al periodo di sospensione dell’abilitazione, la modalità di riconoscimento di ulteriori competenze linguistiche per le guide turistiche già abilitate.

**Articolo 2** *(Entrata in vigore)*

Si dispone l'entrata in vigore anticipata della legge al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni in essa contenute